

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 10/07/1999

Oggetto L.R. 22 giugno 1999, n. 9.
Legge sulla montagna. (Capo VII)

Obiettivo Con la presente legge la Regione Lazio disciplina le Comunità Montane, promuove la salvaguardia del territorio montano, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche, la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino.

In particolare il Capo VII detta i provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane.

Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono:

Azione 1)

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;
- b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

Azione 2)

- coloro che trasferiscono la propria residenza e la propria attività economica da comuni non montani a comuni montani con meno di 5.000 abitanti;
- coloro che, già residenti in comune montano con meno di 5.000 abitanti, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

Azione 3)

- residenti in territori montani.

Azione 4)

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Azione 5)

- a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40, residenti nelle zone montane;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della L. 203/1982 delle porzioni dei fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della L. 97/1994;
- c) cooperative agricole con sedi in territori montani, nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 30%, da giovani di età compresa tra i 18 e 40 residenti in comuni montani.

Azione 6)

- Proprietari di immobili.

Azioni La Regione finanzia le seguenti azioni:

1) piccole opere di manutenzione ambientale e di ripristino del paesaggio

- rurale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali;
- 2) spese di trasferimento per la sede dell'attività produttiva, acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione;
 - 3) allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale;
 - 4) spese relative agli atti di compravendita e permuta del terreno a fini di ricomposizione fondiaria;
 - 5) acquisto dei terreni per la formazione della proprietà coltivatrice, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane.
 - 6) sviluppo del turismo rurale, attuazione di progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

Spese ammissibili Azione 1)

Le Comunità Montane possono concedere contributi fino ad un massimo del 75% dell'importo ritenuto ammissibile.

Azione 4)

Le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta del terreno.

Azione 5)

La Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni sino alla concorrenza del 30% delle disponibilità finanziarie.

Gli aiuti alle imprese sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie.

Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto nei limiti dei massimali di aiuto consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie.

Procedure Ogni Comunità Montana adotta un piano pluriennale di sviluppo socio-economico, con durata quinquennale, modificabile ed aggiornabile nel corso della sua validità, da realizzarsi mediante programmi annuali operativi.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 22 giugno 1999, n. 9 (B.U. 19/1999 - S.O. n. 1).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Comunità montana competente per territorio